



Capitolato speciale

Procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., per l'affidamento dell'appalto di servizio per la gestione di interventi educativi scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e di interventi di supporto all'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale.



Indice

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Durata
- art. 3 - Disposizioni generale
- art. 4 - Programmazione, organizzazione e gestione
- art. 5 - Volumi e importi
- art. 6 - Variazione entità dei servizi
- art. 7 - Caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione
 - 7.1 interventi educativi scolastici ed extrascolastici in favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92.
 - 7.2 interventi di supporto all'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale;
 - 7.3 prestazioni a distanza.
- art. 8 - Funzione di coordinamento
- art. 9 - Back office
- art. 10 - Risorse umane – Norme generali
 - 10.1 – Risorse umane – Trattamento giuridico
 - 10.2 – Risorse umane – Trattamento economico
 - 10.3 – Risorse umane – Formazione e aggiornamento professionale
- art. 11- Prevenzione e sicurezza
- art. 12 - Responsabilità – Assicurazioni
- art. 13 - Clausola sociale
- art. 14 – Sciopero
- art. 15 – Cauzione definitiva
- art. 16 – Pagamento dei corrispettivi – Tracciabilità
- art. 17 – Revisione prezzi
- art. 18 – Subappalto e cessione del contratto
- art. 19 – Verifiche e controlli
- art. 20 – Penalità ed esecuzione in danno
- art. 21 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
- art. 22 – Forza maggiore
- art. 23 – Spese contrattuali
- art. 24 – Controversie e foro competente
- art. 25 – Trattamento dei dati personali
- art. 26 - Elezione di domicilio
- art. 27 – Clausola D.lgs. 231/2001
- art. 28 – Lotta contro il lavoro clandestino
- art. 29 - Accettazione del capitolato
- art. 30 – Norma di rinvio



Art. 1 – Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto il coordinamento, la gestione, l'organizzazione, l'erogazione e la rendicontazione degli interventi educativi scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e degli interventi di supporto all'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale.

Il servizio viene erogato prevalentemente nell'ambito dei comuni della Provincia di Lodi nonché dei comuni appartenenti anche a provincie adiacenti, ove sono ubicati gli istituti scolastici frequentati da alunni residenti nei comuni soci dell'Azienda.


I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere organizzati ed eseguiti dall'Appaltatore secondo le linee programmatiche e gli indirizzi stabiliti dall'Azienda, che individua gli obiettivi, ne verifica il corretto raggiungimento e mantiene un controllo generale sulla loro esecuzione. Quanto sopra nel pieno rispetto dell'art. 1655 del C.C. e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 circa il riconoscimento all'Appaltatore della direzione, organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane, senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda committente, nonché del rischio d'impresa.

I servizi appaltati dovranno essere svolti nel rispetto, oltre che di quanto previsto nel disciplinare di gara e nel presente Capitolato, della normativa nazionale e regionale di settore, anche se sopravvenuta.

Art. 2 – Durata

L'appalto avrà una durata di tre anni a decorrere dall'1 settembre 2021 e fino al 31 agosto 2024. In caso di ritardata aggiudicazione dovuta a imprevedibili fattori tecnici, la decorrenza potrà aver corso in data successiva, ferma restando la scadenza del contratto alla data del 31 agosto 2024. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'Azienda potrà richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione. L'Appaltatore si impegna pertanto ad attivare il servizio anche in pendenza di stipula del relativo contratto. L'Azienda si riserva la facoltà, rilevate le condizioni di opportunità, convenienza e di pubblico interesse, di valutare la possibilità di procedere al rinnovo per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, o di esercitare il diritto di opzione previsto dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Alla scadenza del primo triennio di appalto o del suo eventuale rinnovo, nelle more dell'espletamento della nuova gara, l'Appaltatore del servizio sarà comunque vincolato, su richiesta dell'Azienda, alla prosecuzione dello stesso, alle medesime condizioni contrattuali, per il periodo necessario, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario. In caso di mancato rispetto della presente norma si applicano le penali di cui al presente Capitolato. In caso di passaggio di gestione ad altro ente alla scadenza del contratto, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'Appaltatore dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In caso di mancato rispetto della presente disposizione da parte del soggetto cessante si applicano le penali di cui al presente Capitolato.

Il rapporto contrattuale è sottoposto ad un periodo di prova di mesi 4 (quattro), al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio stesso. In caso di esito



negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio, con affidamento dell'appalto al secondo aggiudicatario. Il servizio eseguito durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito.

Art. 3 – Disposizioni generali


La titolarità istituzionale dei servizi oggetto d'appalto resta in capo all'Azienda che agisce in nome e per conto dei comuni soci. L'Appaltatore garantisce, a tal fine, la massima collaborazione per l'espletamento delle suddette funzioni, in particolar modo garantendo un costante e aggiornato flusso dei dati richiesti. L'impresa è responsabile della correttezza e veridicità, nonché della custodia, dei dati e delle informazioni raccolte, nel rispetto della tempistica delle rilevazioni individuata dall'Azienda. La gestione dei servizi viene garantita dall'Appaltatore in regime di appalto, con assunzione del rischio di impresa e dell'esatta esecuzione dell'obbligazione con le modalità specificate nel presente Capitolato. Considerata la continua evoluzione nei servizi alla persona, che richiede, per garantire l'efficacia dell'azione cui tende, flessibilità e capacità di aderire al proprio territorio ed agli eventuali bisogni emergenti, l'Azienda si riserva la possibilità di chiedere modifiche dei servizi indicati, concordando preventivamente con l'Appaltatore modalità e tempi per l'integrazione e/o l'ampliamento dei servizi stessi, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Capitolato. Nell'ambito dell'importo contrattuale stabilito, l'Azienda si riserva in particolare la facoltà di attivare, alle medesime condizioni in essere, il servizio di assistenza presso centri estivi a favore degli alunni già in carico al servizio di assistenza educativa scolastica, al fine di garantire continuità relazionale all'intervento.

Art. 4 – Programmazione, organizzazione e gestione

L'Azienda, per ciascun anno di vigenza del rapporto, di norma entro il mese di agosto, predisporrà una prima versione del Piano annuale dei fabbisogni, delle risorse e delle relative prestazioni richieste all'Appaltatore (monte ore e budget). Successivamente entro 30 giorni dall'inizio delle attività, l'Azienda elaborerà la versione definitiva del Piano, fatta salva la possibilità di rettificare tale previsione in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno scolastico. L'Appaltatore si impegna ad attivare i servizi di cui al presente appalto sulla base dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, obbligandosi in ogni caso ad integrare il progetto gestionale con le osservazioni che emergeranno dal confronto con i referenti istituzionali e tecnici dell'Azienda e con le procedure operative e le buone prassi consolidate negli anni dalle precedenti gestioni.

Art. 5 – Volumi e importi

Il servizio per il periodo di durata dell'appalto (01/09/2021 – 31/08/2024) consta di:



- n. **379.926** ore complessive presunte pari ad un importo stimato di **€ 7.218.594,00** per quanto riguarda gli interventi educativi scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 da realizzarsi da parte di personale in possesso di laurea triennale in scienze dell'educazione o titoli equipollenti, ovvero della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo psicosociale e di un'esperienza lavorativa di almeno due anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;
- n. **25.500** ore complessive presunte pari ad un importo stimato di **€ 484.500,00**, per quanto riguarda gli interventi di supporto all'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale da realizzarsi da parte di personale in possesso dei requisiti di cui alla dgr n. 4392 del 10.03.2021¹.

Tutti gli importi sopra specificati, da leggersi IVA esclusa, sono da intendersi omnicomprensivi e remunerativi di tutte le spese, di qualunque natura, sostenute dall'Appaltatore per la gestione dei servizi, ivi comprese le spese per corsi di formazione e per il coordinamento, i costi per il materiale didattico e di consumo, quelli relativi agli oneri a carico dell'Appaltatore e gli utili di impresa.

Tali importi non prevedono il costo dell'eventuale pasto consumato dal personale presso la struttura scolastica. Nel caso di consumazione del pasto da parte degli operatori l'Ente erogatore del servizio mensa scolastica potrà richiedere il rimborso totale o parziale dei costi relativi ai pasti distribuiti il cui ammontare verrà concordato direttamente tra l'Appaltatore e l'Ente erogatore.


La quantificazione dei volumi orari del servizio di cui al primo comma del presente articolo è tuttavia puramente indicativa, poiché si riferisce ad un dato storico che può variare, in più o in meno, nel corso del contratto d'appalto, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Azienda, al numero di Amministrazioni comunali deleganti e alle richieste dell'utenza che si rivolge all'Azienda.

Tali condizioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore o richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, né eccepire l'applicazione dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923, costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui l'Appaltatore è stato pienamente edotto e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta.

¹

- Laurea triennale o magistrale in materie attinenti allo specifico ambito di intervento (ad esempio, laurea in scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione, psicologia, lauree umanistiche con specializzazioni, indirizzi afferenti le tematiche dell'educazione) con esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità;
- laurea triennale o magistrale in materie attinenti allo specifico ambito di intervento (ad esempio, laurea in scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione, psicologia, lauree umanistiche con specializzazioni, indirizzi afferenti le tematiche dell'educazione) e in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi /aggiornamento relativi alle disabilità uditive e visive;
- diploma con esperienza almeno triennale in contesti educativi rivolti a minori con disabilità sensoriale;
- diploma con esperienza nell'ambito della disabilità ed in possesso di attestazione di partecipazione a corsi specifici per Assistenti alla Comunicazione e/o 3 livelli LIS.

L'Ente deve garantire costante attività di supervisione e formazione specifica nell'ambito della disabilità sensoriale e gli attestati di formazione devono essere rilasciati da enti specialistici/riconosciuti per la formazione anche, evolutivamente, nel quadro previsto dal decreto n. 7947/2020.



L'Appaltatore dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente Capitolato e nel disciplinare. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

Art. 6 – Variazione entità dei servizi

L'importo complessivo dell'appalto, determinato in via presunta, sarà poi definito sulla base dell'offerta presentata in sede di gara e nel corso della durata contrattuale sulla base delle effettive necessità. I monte ore di prestazioni previsti non impegnano dunque l'Azienda, potendo essi variare in più o in meno in relazione alle esigenze dei singoli servizi. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, l'Azienda si riserva la facoltà, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, di richiedere, e l'Appaltatore assume l'obbligo di corrispondere alla richiesta, una variazione delle prestazioni fino ad una percentuale del 20% dell'importo contrattuale, ferme restando, entro detto limite, le medesime condizioni contrattuali. In particolare, la variazione delle prestazioni potrà essere richiesta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- fluttuazioni significative dell'utenza;
- sopravvenuta necessità di prestazioni supplementari atte a garantire la qualità e continuità dei servizi resi all'utenza, anche in relazione a sopravvenute modifiche legislative o regolamentari o a provvedimenti delle Autorità preposte.

Nel caso dovesse venir meno la necessità di parte delle prestazioni per la chiusura, in caso di mancate o insufficienti iscrizioni e/o ritiri, o a seguito di processi di riorganizzazione dei servizi, delle loro modalità di gestione o per motivi di pubblico interesse, il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20% con preavviso da parte dell'Azienda di almeno 30 giorni.

L'Azienda si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi (es. gestione pre e post scuola, attività integrative, assistenza al trasporto, ecc.) per rispondere ad esigenze emergenti e specifiche.

L'Azienda si riserva infine, nel corso dell'appalto, ogni più ampia facoltà e diritto di apportare le variazioni che si rendessero necessarie in relazione alle esigenze espresse dall'utenza o alle variazioni della stessa, senza che l'Appaltatore possa apporre eccezioni o vantare diritti o pretese di sorta.

Art. 7 - Caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione

7.1 interventi educativi scolastici ed extrascolastici in favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92.

Per intervento educativo scolastico ed extrascolastico s'intende l'insieme delle azioni educative finalizzate alla costruzione, supporto, attuazione e monitoraggio del Piano Educativo Individualizzato (PEI) rivolto all'alunno con disabilità.



Tale progettualità ha come obiettivo principale la piena inclusione dell'alunno disabile nel contesto scolastico ed extrascolastico ma, necessariamente, si inserisce all'interno in una dimensione più ampia che è quella del "Progetto di Vita" la cui titolarità resta in capo al Servizio Sociale Professionale territorialmente competente come disposto dall' art. 14 Legge 328/2000 ed indicato dall'art. 7 comma 2, lettera f) del D.Lgs 66/2017. Per questa ragione gli interventi svolti in contesto scolastico dovranno considerare l'alunno e la scuola, adottando una prospettiva Bio-psico-sociale, come elementi di un sistema interdipendente e reciprocamente influenzante andando ad intervenire da una parte sul contesto scuola, identificando barriere e facilitatori ambientali, e dall'altro potenziando i fattori personali dell'alunno interpretandoli come risorsa arricchente e capacità potenziali.

La progettazione dell'intervento educativo deve realizzarsi su due assi principali: quello delle autonomie personali e quello della comunicazione, lasciando agli insegnanti l'attuazione degli obiettivi prettamente didattici previsti dal PEI.


L'intervento dell'educatore, collocandosi prevalentemente all'interno dell'organizzazione scolastica, deve necessariamente essere effettuato nel rispetto delle regole di funzionamento della stessa ed essere costantemente orientato da un atteggiamento collaborativo e competente in linea con le finalità programmatiche definite dall'Azienda.

Il servizio di educativa scolastica, nel prendere atto dell'evoluzione territoriale degli ultimi anni, che ha registrato un sempre crescente numero di certificazioni e di conseguenza un costante aumento della spesa in capo ai Comuni deve superare la progettazione individualizzata propria del rapporto ore/alunno, per passare ad una progettazione inclusiva attraverso azioni pedagogiche rivolte al gruppo (piccolo gruppo, classe, plesso, ecc.).

Questo modello di intervento prevede il riconoscimento, all'interno degli specifici budget assegnati annualmente dall'Azienda, delle ore di programmazione scolastica dedicate alla stesura del PEI, delle ore dedicate agli incontri con gli specialisti e con gli altri interlocutori della rete formale; prevede inoltre che vengano identificate una o più figure stabili all'interno di ciascun plesso con l'obiettivo di ridurre il turnover degli operatori ed una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse disponibili.

La figura educativa deve avere competenze specifiche in ordine a:

- costruzione e mantenimento di una relazione positiva con l'alunno destinatario del servizio ed i docenti coi quali si relazionerà quotidianamente, gli altri soggetti afferenti al contesto scolastico (personale ATA, assistenti alla comunicazione, segreteria, dirigenza), la Neuropsichiatria ed il Servizio Sociale Professionale di riferimento (all'interno della cornice formale degli incontri di rete previsti durante l'anno scolastico ed in affiancamento al proprio coordinatore di riferimento);
- capacità organizzative, professionalità ed un'ottima predisposizione al lavoro in team;
- capacità di osservazione e comprensione delle dinamiche di classe e di contesto finalizzata all'elaborazione di interventi specifici per i bisogni di ciascun alunno e alla conseguente programmazione delle attività educative.



La figura educativa svolge le seguenti funzioni:

- promuove e partecipa, attraverso metodologie osservative, all'individuazione delle necessità dell'alunno e del gruppo classe;
- partecipa alla stesura ed alla verifica del PEI elaborando e realizzando gli obiettivi educativi nonché a valutare il raggiungimento degli stessi;
- favorisce l'interazione tra l'alunno e i suoi compagni sostenendo le dinamiche relazionali spontanee ed implementandole attraverso la proposta di dispositivi ludico-ricreativi non finalizzati alla performance didattica;
- Individua ed interviene per rimuovere barriere ambientali o dinamiche relazionali che possano determinare la mancata inclusione dell'alunno con disabilità.


Il servizio viene reso dal lunedì al sabato nei tempi e nei modi concordati con la referente dell'Azienda, d'intesa con il Dirigente Scolastico di ciascun Istituto Comprensivo e si rivolge agli alunni con disabilità, accertata ai sensi della Legge 104/92, residenti nei Comuni afferenti all'Azienda. Il medesimo servizio potrà inoltre essere rivolto ad alunni che, pur non essendo portatori di disabilità, necessitino di un intervento educativo in contesto scolastico comprovato da una valutazione specialistica o dalla valutazione del servizio sociale professionale.

Fatta salva la doverosa e funzionale collaborazione con l'Istituto scolastico, gli educatori si riferiranno per tutto ciò che attiene al servizio al proprio coordinatore che, a sua volta si relazionerà direttamente con la referente dell'Azienda. Il coordinatore provvederà ad assegnare ai destinatari dell'intervento un educatore scolastico e a darne comunicazione alla referente dell'Azienda.

L'appaltatore s'impegna ad assicurare quanto più possibile la continuità educativa tra l'educatore e gli alunni ad esso assegnati e, nel caso in cui dovessero verificarsi le condizioni per un'interruzione di tale continuità, l'Appaltatore s'impegna a garantire un corretto passaggio di consegne e di informazioni tra gli operatori. Nel caso in cui, previa valutazione da parte della referente dell'Azienda, fosse necessario garantire il rapporto educativo agli utenti del servizio anche durante la frequenza ai centri ricreativi estivi, gli educatori scolastici potranno operare anche in questo contesto.

In caso di assenza dell'educatore scolastico l'appaltatore dovrà darne comunicazione alla referente dell'Azienda e provvedere entro 2 giorni alla sua sostituzione, preferibilmente attraverso i colleghi già presenti nel plesso.

In caso di assenze dell'alunno, senza preavviso, all'educatore scolastico saranno riconosciute le ore di servizio previste su quell'alunno in quella giornata, fino ad un massimo di dieci giorni per ogni anno scolastico. L'educatore deve svolgere le predette attività nel contesto scolastico. In ogni caso l'Appaltatore potrà rendicontare e, previo controllo, fatturare esclusivamente le ore autorizzate dalla referente dell'Azienda.



In caso di sciopero del personale della scuola, e qualora tale evenienza impedisca effettivamente il normale svolgimento del servizio, le ore che l'educatore scolastico non ha potuto svolgere potranno essere recuperate in accordo con la referente dell'Azienda.

Non è previsto che gli educatori scolastici svolgano attività di supplenza del personale docente. Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'Appaltatore ha la responsabilità di provvedere a segnalare tempestivamente alla referente dell'Azienda ogni problema sorto nell'espletamento del servizio e per la rapida soluzione dei problemi segnalati.


7.2 Interventi di supporto all'inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale.

L'Azienda è ente erogatore qualificato ai sensi della dgr 4392 del 10.03.2021 per gli interventi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale.

Sono destinatari di tali interventi gli studenti inseriti in percorsi educativi, scolastici e formativi a partire dalla scuola dell'infanzia (esclusa la sezione primavera) fino a tutto il ciclo di istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale in possesso di: certificazione di disabilità sensoriale, verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011, diagnosi funzionale. Il servizio è realizzato da figure professionali con adeguata esperienza e/o formazione (si vedano requisiti all'art. 5 del presente capitolato) che supportano lo studente con disabilità sensoriale nelle diverse attività al fine di completare, integrare e sviluppare il relativo percorso di crescita e autonomia, evitando svantaggi nel processo di apprendimento, nell'inclusione scolastica e nella socializzazione.

Le azioni dell'assistente alla comunicazione si realizzano nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico, con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti nel processo di integrazione e inclusione, secondo un modello di partecipazione attiva.

Per gli studenti frequentanti la scuola primaria il servizio è svolto prevalentemente a scuola trattandosi di interventi specificamente relativi all'inclusione scolastica e, laddove previsto nel Piano Individuale, anche al domicilio. Per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado il servizio è svolto per almeno il 30% in classe. Si precisa che l'attività svolta al domicilio è finalizzata ad accompagnare l'alunno/studente nelle attività di apprendimento scolastico didattiche, pertanto non sono ammissibili altre e diverse attività. In tal senso, contesti diversi dall'abitazione della famiglia sono da circoscrivere a particolari situazioni che rendono inopportuno il domicilio per svolgere le attività didattiche, che devono essere comunque realizzate in contesti adeguati (es. biblioteca o luoghi similari).



La referente dell'Azienda comunicherà annualmente il monte ore complessivo e la relativa suddivisione settimanale (tra scuola e domicilio) per ciascun alunno in carico al servizio, comunicherà inoltre gli adempimenti documentali definiti da ATS Milano Città Metropolitana ai fini della rendicontazione del servizio che l'Appaltatore si impegna sin da ora ad ottemperare.

7.3 servizio da remoto da realizzarsi in situazioni di emergenza (es. pandemia)

In considerazione dell'evoluzione della situazione sanitaria del Paese e delle conseguenti misure adottate dal Governo per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'Appaltatore deve prevedere la continuità dei progetti educativi in essere in stretto raccordo con i percorsi Didattici a Distanza che potrebbero essere previsti dalle scuole di ogni ordine e grado.

Qualora non sia possibile la frequenza scolastica per tutti o per parte degli alunni cui è destinato il servizio di cui all'oggetto del presente capitolato, gli interventi dovranno essere erogati attraverso modalità a distanza.

L'Appaltatore si impegna a fornire a tutto il personale educativo account istituzionali dedicati (ed esempio mail, servizi di Google, ecc.). Gli interventi erogati interamente con modalità a distanza dovranno essere rimodulati ed approvati dalla referente dell'Azienda caso per caso.

Laddove per ragioni legate a particolari e gravi difficoltà/fragilità dell'alunno, all'impossibilità della famiglia di accedere alla più comune dotazione tecnologica in ragione di situazioni socioeconomiche particolarmente svantaggiate, l'intervento educativo potrà essere erogato al domicilio dell'alunno previo condivisione del progetto d'intervento tra la referente dell'Azienda e il Coordinatore dell'Appaltatore.


Le predette modalità di espletamento del servizio possono essere, fatti salvi gli opportuni e necessari adeguamenti, anche in altre situazioni emergenziali.

Art. 8 - Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento dovrà essere garantita dall'appaltatore, sia all'interno della propria organizzazione che verso l'esterno, attraverso la costante presenza di idonee figure professionali in posizione di responsabilità.

Il coordinatore dell'Appaltatore deve essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

1. laurea triennale in scienze dell'educazione o titoli equipollenti, o in alternativa, laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche, o in alternativa, laurea in servizio sociale, o in alternativa, della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;



2. comprovata esperienza professionale di almeno tre anni come coordinatore di un servizio socio educativo a favore di persone con disabilità.

In alternativa a quanto previsto al precedente comma il coordinatore dovrà essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo psicosociale associato ad un'esperienza lavorativa di almeno due anni nello svolgimento della funzione di coordinatore di servizi di educativa scolastica con caratteristiche di complessità e con volumi di attività analoghi a quelli oggetto del presente appalto.


Le generalità ed i recapiti del/i coordinatore/i dovranno essere comunicati per iscritto all'Azienda prima dell'avvio del servizio.

Per un idoneo svolgimento della funzione di coordinamento è richiesto un monte ore settimanale minimo esclusivamente dedicato di 120 ore.

Il coordinatore sarà a disposizione della referente dell'Azienda, della scuola, dei servizi specialistici e della famiglia per fornire informazioni su tutti gli aspetti gestionali ed avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle attività e dovrà garantire la reperibilità tramite un apposito recapito telefonico.

In particolare il coordinatore si impegna a:

- supportare e supervisionare l'équipe di lavoro ad esso affidata ed ogni singolo operatore nella gestione quotidiana della propria attività, al fine di garantire la qualità degli interventi messi in atto e di coadiuvare i processi pedagogici pianificati per ciascun alunno;
- predisporre, d'intesa con la referente dell'Azienda, il programma complessivo degli interventi previsti per l'anno scolastico avendo cura di tenere traccia della collocazione di ciascun studente (Istituto Comprensivo, plesso, classe, sezione);
- attivare gli interventi di educativa scolastica sulla base delle indicazioni e della tempistica condivisi con la referente dell'Azienda valutando altresì l'opportunità di garantire la continuità tra educatore e alunno;
- redigere, in formato excel, il piano di lavoro dell'intero servizio, contenente tutte le informazioni indispensabili per la tracciabilità degli interventi (alunno, comune di residenza, grado scolastico, plesso, classe, sezione, monte ore settimanale, coordinatore di riferimento, educatore assegnato, referente scolastico per la disabilità) ed inviarne copia entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico alla referente dell'Azienda; qualunque variazione al suddetto piano deve essere registrata ed il piano modificato deve essere tempestivamente trasmesso alla referente dell'Azienda;
- comunicare immediatamente, telefonicamente o mezzo posta elettronica, alla referente dell'Azienda qualsiasi evento che possa costituire elemento di criticità in ordine all'attività;



- partecipare agli incontri di rete programmati dalla scuola e/o dai servizi specialistici insieme all'educatore per l'aggiornamento ed il monitoraggio degli interventi;
- trasmettere in via ordinaria alla referente dell'Azienda il PEI redatto con gli insegnanti ed una relazione sul caso ad opera dall'educatore dopo il primo quadrimestre e alla fine dell'anno scolastico;
- trasmettere alla referente dell'Azienda una relazione sul caso tutte le volte in cui la referente lo ritenesse necessario;
- presentare periodicamente (ogni anno entro il mese di settembre) una relazione scritta relativa all'andamento complessivo della gestione del servizio, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti e comprensiva di eventuali proposte per il miglioramento del servizio stesso;
- partecipare agli incontri organizzati dalla referente dell'Azienda finalizzati alla programmazione nonché alla verifica del servizio.

Tutti materiali e i documenti di cui al precedente comma dovranno essere trasmessi alla referente dell'Azienda su idoneo supporto informatico.

L'Appaltatore, attraverso il coordinatore e/o altre apposite figure, garantisce inoltre:


- reperibilità tutti i giorni compresi i festivi per gestire le eventuali emergenze di servizio o modifiche al piano di lavoro già concordato e comunicato alla referente dell'Azienda;
- incontri periodici con gli educatori per la condivisione della metodologia educativa adottata, l'avvio di nuovi interventi e per la supervisione delle progettualità in essere, nonché per la loro valutazione e verifica. Gli esiti di tali incontri dovranno essere portati a conoscenza della referente dell'Azienda.

L'Appaltatore s'impegna altresì a garantire tutte le ulteriori attività a supporto della funzione di coordinamento interno ed esterno illustrate nel progetto tecnico gestionale presentato in sede di gara.

L'Appaltatore s'impegna inoltre ad individuare specifica figura dedicata ai rapporti con l'Azienda per tutti gli aspetti connessi alla gestione complessiva del contratto di appalto.

Art. 9 – Back office


I servizi oggetto del presente appalto sono caratterizzati, seppur in misura differente, dall'articolazione delle attività sia con tempi destinati all'intervento diretto con l'utenza, sia con tempi destinati ad attività indiretta (BACK-OFFICE), consistente in momenti di programmazione, verifica, formazione e supervisione. In tale attività indiretta deve essere altresì ricompreso il tempo necessario alla redazione dei documenti previsti dal presente Capitolato, al loro costante



aggiornamento ed alle successive verifiche, alla partecipazione a incontri di programmazione o riunioni con le scuole e con eventuali specialisti, alla redazione delle relazioni intermedie e finali e ad ogni altra incombenza non riconducibile all'attività diretta con l'utente, ma necessaria al buon espletamento del servizio. Per ciò che riguarda la predetta attività indiretta, i costi sono a completo carico dell'Appaltatore e sono parte degli importi orari omnicomprensivi offerti in sede di gara per la realizzazione del servizio.

Art. 10 – Risorse umane – Norme generali

In relazione al personale utilizzato, il rapporto di lavoro intercorrerà esclusivamente con l'Appaltatore. Pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Azienda, restando quindi a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. L'Appaltatore si obbliga a garantire la continuità educativa ed assistenziale mediante l'impiego del medesimo personale, ove possibile, per tutta la durata dell'appalto. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio di ogni anno scolastico, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda l'elenco degli operatori specificando, per ciascun servizio appaltato, il personale di cui intende avvalersi, con le relative qualifiche professionali e inquadramento contrattuale, depositando contestualmente copia dei titoli di studio di ciascuno. Detto elenco dovrà essere costantemente aggiornato anche con i nominativi, qualifiche, titoli ecc. del personale utilizzato per le sostituzioni. Nell'esecuzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti e delle qualifiche richieste dal presente Capitolato ed espressamente indicati del disciplinare di gara. Il personale impiegato deve anche rispondere ai requisiti di idoneità psico-attitudinali in relazione alla tipologia del servizio da svolgere. E' da considerarsi indispensabile la capacità degli operatori di lavorare in équipe, sia per l'erogazione delle prestazioni agli utenti che per i momenti di coordinamento/progettazione. Trattandosi di attività a contatto con minori, l'Appaltatore dovrà garantire, in relazione al personale utilizzato, il rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 4/03/2014, n. 39. Il personale incaricato dovrà mantenere una condotta personale irreprensibile e garantire un servizio efficiente, tempestivo ed ordinato nonché la riservatezza dei dati e delle informazioni riferite ai soggetti (utenti e loro famiglie, personale dell'Azienda o impiegato dall'Azienda, ecc.) con cui sarà in contatto nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. Nell'espletamento del servizio saranno adottate dall'Appaltatore, e dagli eventuali suoi collaboratori a qualsiasi titolo, tutte le azioni e le strategie individuate dalle specifiche norme in materia di "Anticorruzione", previste da leggi e regolamenti, nonché dal Codice di comportamento adottato dall'Azienda ai sensi del DPR n. 62/2013. A tal fine, l'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il predetto Codice di comportamento. La violazione degli obblighi di comportamento implicherà per l'Azienda la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio. E' fatto divieto a tutto il personale incaricato di rilasciare informazioni e dati relativi alle attività svolte, senza la preventiva autorizzazione della referente dell'Azienda. In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a




riscontri oggettivi, anche su segnalazione dell'utenza, l'Appaltatore, previa segnalazione dell'Azienda, è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale con altro operatore in possesso dei requisiti professionali richiesti. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda in tal senso saranno impegnative per l'Appaltatore. Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere tenuto con sé dal lavoratore durante l'orario di lavoro e dovrà contenere idonei dati identificativi. E' vietato utilizzare operatori per i quali sia stata precedentemente chiesta la sostituzione o l'allontanamento da parte dell'Azienda, fatte salve specifiche deroghe accettate formalmente dall'Azienda su proposta motivata dell'Appaltatore. E' altresì vietata l'accettazione di forme di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti dei servizi o loro parenti. All'occorrenza, e comunque per prestazioni/attività non ricorrenti, l'Appaltatore potrà fornire, su esplicita e specifica richiesta dell'Azienda, personale con competenze diverse da quelle previste dal presente Capitolato (es. specialisti in discipline varie), per le quali verrà concordato un prezzo coerente con quanto previsto dal relativo CCNL, garantendo il rispetto degli aspetti retributivi.

10.1 – Risorse umane – Trattamento giuridico

L'orario di lavoro dei singoli incaricati sarà strutturato secondo le esigenze organizzative e di funzionamento dei singoli servizi, e, di norma, articolati entro l'arco orario giornaliero massimo compreso tra le ore 7.00 e le ore 20.00, dal lunedì al sabato.

Per assicurare stabilità ai servizi erogati e al fine di salvaguardare il rapporto operatore-utente, l'Appaltatore si impegna ad assicurare, per ogni servizio e per tutta la durata del contratto, fatte salve cause di forza maggiore, il medesimo personale, con lo scopo di garantire la continuità delle prestazioni con i medesimi operatori, limitando il più possibile i fenomeni di turnover. Nello svolgimento delle attività affidate, l'Appaltatore dovrà garantire regolarità e puntualità ed assicurare il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione del personale assente con personale in possesso della medesima qualifica. L'Appaltatore si impegna a sostituire il proprio personale in caso di assenze temporanee dovute a cause diverse, superiori ai 2 giorni lavorativi, salvo deroghe autorizzate dall'Azienda. In situazioni di particolare gravità, segnalate e precisate in fase di programmazione dell'intervento/servizio, l'Appaltatore dovrà garantire l'assoluta continuità dell'erogazione del servizio, provvedendo alla sostituzione immediata del personale assente a qualunque titolo. Nel caso di mancata sostituzione del personale, protratta oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi, fermo restando le applicazioni delle penali previste dal presente Capitolato, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del Contratto con incameramento della cauzione. L'Appaltatore si impegna, nei limiti del possibile, a garantire le sostituzioni con operatori, i quali, in ragione della progressiva conoscenza dei casi e delle modalità operative in vigore, potranno garantire adeguata continuità nel servizio.

Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'Appaltatore. Eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate, richiedono l'immediata rimozione delle loro cause e la sostituzione degli operatori con altra figura in possesso delle caratteristiche richieste: l'Appaltatore dovrà provvedere, entro il termine massimo di 10 giorni, alla sostituzione del personale



ritenuto inadeguato e che, a insindacabile giudizio dell'Azienda, dovrà essere immediatamente rimosso dall'incarico. L'inosservanza di tale impegno e del termine indicato costituiscono grave inadempimento contrattuale.


Per quanto riguarda la presenza di operatori durante l'effettuazione di uscite e viaggi d'istruzione degli alunni seguiti, si precisa che: per le uscite didattiche che si svolgono durante l'orario di servizio dell'educatore, si considera implicita l'autorizzazione; per le uscite didattiche di un giorno, che necessitano di un incremento dell'orario giornaliero di assistenza, l'Azienda garantisce la presenza dell'operatore riconoscendo un massimo di 8 ore di servizio giornaliero, previa autorizzazione richiesta formalmente dall'Istituzione scolastica e dall'Appaltatore all'Azienda.

L'Appaltatore deve prevedere, per tali attività, l'estensione della copertura assicurativa del proprio personale; per i viaggi d'istruzione di più giorni, qualora la Scuola non possa garantire la presenza di un accompagnatore, dovranno essere presi accordi con l'Azienda, che valuterà la richiesta in base alle risorse disponibili. Nel caso in cui venga sostenuto dall'Azienda tale intervento, sarà richiesto alla Scuola di provvedere alle spese di vitto, alloggio e trasporto del personale incaricato.

Il personale incaricato deve essere adeguatamente informato e formato relativamente ai rischi propri del servizio, nonché delle cautele da adottare. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'Appaltatore ai controlli sanitari previsti per le specifiche categorie professionali dalla normativa vigente. In ogni momento l'Azienda potrà disporre o richiedere l'accertamento del possesso di tali requisiti. Laddove tali requisiti siano prioritariamente ascrivibili al soggetto, l'Appaltatore ha l'obbligo di vigilare sul persistere degli stessi per tutta la durata contrattuale (es. patente di guida). L'Appaltatore dovrà altresì fornire al personale il materiale e i mezzi strumentali necessari all'erogazione del servizio, garantendo l'utilizzo di prodotti conformi alla normativa vigente. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio; l'Appaltatore è responsabile della sicurezza dei dati e si impegna a formare adeguatamente i propri operatori ed a vigilare affinché non utilizzino notizie e informazioni di cui siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

10.2 – Risorse umane – Trattamento economico

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice civile, è fatto obbligo all'Appaltatore di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore assicurerà agli operatori impegnati la piena applicazione del CCNL vigente o di miglior favore, e riconoscerà gli scatti di anzianità maturati e/o condizioni più favorevoli acquisite "ad personam". L'obbligo di cui al primo comma vincola l'Appaltatore anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se receda da esse. Nel caso di Cooperative è richiesto inoltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sul salario pieno, con esclusione del riferimento al salario convenzionale. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione. Non potranno essere effettuate, sulla busta paga, trattenute improprie ad eccezione di




quelle contributive e fiscali. Qualora l'aggiudicataria sia una Cooperativa Sociale, nell'applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 142/01 ai lavoratori deve essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). Devono essere inoltre applicati gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie, ecc.). L'Appaltatore è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e, se cooperativa, dei soci lavoratori. A tal fine, l'Azienda potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione dei suddetti obblighi. Qualora l'Appaltatore non risultasse in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Azienda procederà ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del Codice dei contratti. Per tali inadempienze l'Azienda, ricorrendo i presupposti di legge, procederà a risolvere il contratto e all'affidamento del servizio all'Impresa che segue immediatamente l'aggiudicataria in graduatoria o ad altro operatore economico, adottando ogni modalità atta a garantire i servizi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda; l'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità penali e civili dell'Appaltatore.

10.3 – Risorse umane – Formazione e aggiornamento professionale

L'Appaltatore garantisce l'aggiornamento professionale dei propri operatori con oneri e mezzi propri, con particolare attenzione a corsi di formazione o di qualificazione e riqualificazione organizzati dalla Regione o da Enti accreditati. L'Appaltatore dovrà predisporre adeguati programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutti gli operatori impiegati, in relazione alle mansioni svolte ed alle caratteristiche richieste, in modo particolare per il personale neoassunto, per quello destinato a nuove mansioni, in occasione di modifiche organizzative e per la sicurezza. L'Appaltatore dovrà inviare annualmente all'Azienda il piano della formazione e l'elenco dei corsi effettuati, specificando i destinatari e le modalità di partecipazione, dal personale impegnato nei servizi oggetto d'appalto. Gli oneri per l'aggiornamento professionale degli operatori sono a carico dell'Appaltatore. Il tempo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale non rientra nell'articolazione delle attività di back-office.

Art. 11 – Prevenzione e sicurezza

L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione, in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione, per la tutela materiale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Azienda, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi. Al momento della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà



comunicare il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione. L'Appaltatore si impegna a collaborare e a coordinarsi con il committente e con altre imprese appaltatrici, al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volti all'eliminazione dei rischi. L'Impresa solleva inoltre il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito sede di espletamento del servizio e sulle modalità di cooperazione, reciproca informazione e coordinamento. L'Appaltatore dovrà inoltre fornire la programmazione relativa alla formazione del personale che sarà utilizzato per l'esecuzione dei servizi, inerente agli aspetti ambientali, connessi alla salute ed alla sicurezza. La formazione, ove necessario, dovrà essere integrata entro 60 giorni dall'avvio dei servizi e opportunamente documentata; dovrà inoltre essere integrata in caso di rilevante progresso della tecnica o cambiamento della normativa nel corso della vigenza contrattuale. L'Appaltatore è comunque tenuto ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione del servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro titolare della sede oggetto del servizio, finalizzate ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.


L'Appaltatore assicura l'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente a carico dei datori di lavoro in tema di prevenzione del contagio da covid-19.

Art. 12 – Responsabilità – Assicurazioni

L'Appaltatore effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri, e dovrà adottare, nel corso dell'esecuzione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari, atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, ivi compresa l'Azienda, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. L'Appaltatore è responsabile, oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi nell'esecuzione del servizio, esonerando l'Azienda da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale. L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Azienda, salvi gli interventi in favore dell'Appaltatore da parte di società assicuratrici. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto, con primaria compagnia, specifica Polizza Assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi – compresa l'Azienda – connessa allo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, compresi i rischi per danneggiamenti, provocati da incuria, negligenza, imperizia o imprudenza, agli impianti, alle attrezzature e agli immobili. La predetta polizza dovrà avere massimali di importo non inferiore quelli di seguito indicati:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 5.000.000,00 unico per sinistro;

R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona danneggiata. L'esistenza di tale polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia: resta fermo pertanto in capo all'Appaltatore l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno. La suddetta polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dall'Appaltatore all'Azienda



prima della stipula del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Azienda, alle relative scadenze.

Art. 13 - Clausola sociale


Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore dovrà prioritariamente assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice dei contratti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Per la corretta attuazione della clausola sociale, l'Azienda mette a disposizione dell'Appaltatore l'elenco del personale impiegato dall'Appaltatore uscente.

Art. 14 – Sciopero

Sulla base di quanto disposto dalla legge n. 146 del 12/06/1990 recante, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", in caso di proclamazione di sciopero, l'Appaltatore si impegna a garantire, concordandosi con l'Azienda, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore, l'Azienda dovrà essere avvisata con anticipo non appena lo stesso abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero, comunicando altresì modi e tempi di erogazione del servizio nel corso dello stesso.

Art. 15 – Cauzione definitiva

Prima della stipulazione del contratto, l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte. Gli importi addebitati a titolo di penale, di risarcimento danni, nonché di rimborso per spese eventualmente sostenute dall'Azienda durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, potranno essere recuperati mediante ritenuta diretta sul deposito cauzionale. La cauzione dovrà essere controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore. La suddetta garanzia dovrà essere costituita mediante stipula di polizza assicurativa o fidejussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. La predetta fideiussione sarà ritenuta



efficace solo se conterrà la clausola che resterà valida fino alla comunicazione di svincolo. Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la previsione di operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Resta salvo per l'Azienda il diritto di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Si procederà all'escussione integrale della cauzione in tutti i casi in cui l'inadempimento dell'Appaltatore abbia comportato la risoluzione/recesso del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione sino al valore originario qualora vengano operati prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dai corrispettivi dell'appalto e previa comunicazione. La cauzione definitiva verrà comunque svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale, dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere e che sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento del presente servizio e l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16 – Pagamento dei corrispettivi – Tracciabilità

L'Appaltatore renderà mensilmente all'Azienda, entro e non oltre il 15 del mese successivo, le ore complessive di servizio effettivamente prestate dal proprio personale. Entro i 15 giorni successivi la referente dell'Azienda validerà il flusso dei dati rendicontati.


A tal fine, l'Appaltatore curerà che ogni operatore presenti, al termine del mese, il prospetto riepilogativo delle ore effettuate, sottoscritto dallo stesso e vistato dal proprio coordinatore, a conferma della regolare effettuazione delle prestazioni svolte; la referente dell'Azienda potrà chiederne la visione.

Una volta validati i flussi di rendicontazione l'Appaltatore potrà procedere con la fatturazione sulla base dei corrispettivi orari omnicomprensivi definiti nell'offerta economica presentata in sede di gara.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (D.M. 55/2013).

La data di accettazione da parte del competente Ufficio dell'Azienda farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento fissati in 30 giorni. L'Azienda segnalerà, tramite PEC, eventuali incongruità riscontrate tra la fattura ricevuta e la documentazione inerente i servizi effettuati e i flussi validati e indicherà il tempo massimo a disposizione dell'Appaltatore per le necessarie correzioni. Si precisa che l'IVA verrà saldata dall'Azienda direttamente all'Erario nel regime dello Split Payment (art. 1, comma 629, lettera b), Legge n. 190/2014 – DM 23/01/2015).

L'Azienda provvederà, a seguito di verifica della regolare esecuzione del servizio, alla liquidazione del 99,5% del valore dell'importo fatturato, operando la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti. Tali somme verranno accantonate e saranno svincolate in sede di liquidazione finale, alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda della verifica di conformità.




L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso Banche o presso società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva, e quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Azienda, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze sino a quando la stessa non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto. L'Azienda potrà altresì rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. In particolare, l'Azienda si riserva la facoltà di condizionare i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), ai sensi della normativa vigente. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli previsti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna altra pretesa. La sospensione dei pagamenti non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che deve avvenire in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 17 – Revisione prezzi

I valori derivanti dal ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'Appaltatore devono essere considerati da quest'ultimo come remunerativi di ogni onere e spesa generale, ivi compreso l'utile di impresa. I prezzi si intendono invariati per tutti i primi 18 mesi. Al suddetto corrispettivo potrà essere applicata la revisione dei prezzi, secondo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, a decorrere dal 1° giorno del 19esimo mese contrattuale, secondo le modalità precisate nei commi seguenti. L'eventuale revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta a seguito di formale richiesta, da far pervenire all'Azienda nei 60 giorni precedenti la scadenza del suddetto periodo. La revisione richiesta sarà in misura pari alla variazione media annuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (FOI-senza tabacchi), riferita agli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta. La revisione del prezzo non potrà essere richiesta per i servizi già prestati.

Art. 18 – Subappalto e cessione del contratto

Tenuto conto della peculiarità dei servizi di cui al presente appalto, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio oggetto dell'affidamento, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 106 del Codice dei contratti.




Art. 19 – Verifiche e controlli

Sono riconosciute all'Azienda ampie facoltà di verifica e di controllo in merito: alla congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa vigente; al regolare e buon funzionamento dei servizi; all'efficienza e all'efficacia della gestione; all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro; al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori soci e/o dipendenti dell'Appaltatore: al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e di segreto professionale. Tale funzione di controllo verrà svolta ordinariamente per conto dell'Azienda dal referente dell'Azienda che interviene nei confronti del coordinatore dell'Appaltatore per l'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari e per l'immediata rimozione della situazione giudicata pregiudizievole al buon funzionamento dei servizi. L'Appaltatore dovrà, su richiesta dell'Azienda fornire ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore potrà altresì avanzare proposte per eventuali modifiche e integrazioni relative alla modalità organizzative di erogazione delle prestazioni e quant'altro ritenuto utile per il miglioramento dei servizi erogati. Resta salva la preventiva e insindacabile valutazione dell'Azienda, che potrà accogliere o meno le proposte avanzate. Qualora l'Azienda riscontrasse omissioni o gravi negligenze nell'adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato, quali, ad esempio: inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione delle prestazioni previste ovvero reiterata inosservanza delle disposizioni in vigore; grave inosservanza delle disposizioni in vigore che provochi pregiudizio alla salute e alla sicurezza degli utenti e del personale in servizio; provvederà alla formale contestazione per iscritto con PEC indirizzata al Legale Rappresentante dell'Appaltatore che dovrà fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'Azienda. Perdurando l'inadempienza dopo il ricevimento della comunicazione, previo ulteriore avviso con PEC, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 del Codice civile.

Art. 20 – Penalità ed esecuzione in danno


I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti di pubblico interesse e, come tali, non possono essere sospesi o abbandonati. L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso, le disposizioni del presente Capitolato e/o quelle impartite dall'Azienda. Ove non ottemperi a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, sarà tenuta al pagamento di penali di entità variabile a seconda della gravità, da un minimo € 200,00 ad un massimo di € 3.000,00, ad insindacabile giudizio dell'Azienda. Qualora venga riscontrata una violazione di lieve entità che non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata all'Appaltatore una semplice ammonizione. In particolare si prevedono le seguenti penali: euro 200,00 per giorno e per ciascun operatore assente e/o per mancata sostituzione di operatore ritenuto inidoneo e/o assente per qualsiasi motivo; euro 1.500,00 per il mancato rispetto del programma degli interventi/servizi assegnato dalla referente dell'Azienda; euro 3.000,00 per mancata osservanza delle norme di legge relative al personale impiegato nell'espletamento del servizio e/o per mancata osservanza del CCNL di categoria. Le inadempienze sopra descritte, individuate a mero titolo esemplificativo, non



precludono all'Azienda il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. L'Azienda si riserva comunque, in relazione alla gravità dell'inadempienza/non conformità, di provvedere d'ufficio alla segnalazione agli organi competenti. Conformemente al principio della progressione, la seconda penalità comminata all'Appaltatore per la medesima inadempienza, anche se di diversa tipologia, potrà essere di importo doppio, la terza il triplo e così via. In relazione alle inadempienze ed irregolarità riscontrate, l'Azienda provvederà a contestare gli addebiti per iscritto all'Appaltatore, che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte siano ritenute insufficienti, l'Azienda provvederà ad applicare una penale ritenuta congrua, dandone comunicazione all'Appaltatore. Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale, fatta salva in ogni caso qualsiasi azione di risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Qualora venissero applicate più di 5 penalità, o, indipendentemente dal numero, le penali complessivamente applicate superino l'importo di euro 15.000,00, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto. Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni stesse per qualsiasi motivo non rese dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dai capoversi precedenti. Per ottenere la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, l'Azienda potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sul deposito cauzionale definitivo, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Art. 21 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali il contraente può risolvere il contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'altro contraente persista nelle inadempienze rilevate. La risoluzione contrattuale sarà comunicata all'Appaltatore tramite posta elettronica certificata, che produrrà effetto dalla data di ricevimento. In particolare, il contratto potrà essere risolto per inadempimenti di non scarsa importanza di clausole essenziali, qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie: motivi di pubblico interesse, in qualunque momento, e qualora vengano meno le motivazioni che hanno determinato l'indizione della gara; in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice civile; perdita, anche temporanea, da parte dell'Appaltatore di uno o più dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara; mancata osservanza di quanto disposto dal presente Capitolato in materia di cessione e subappalto ed impiego di personale non dipendente dall'Appaltatore; gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio; comminazione di 5 sanzioni pecuniarie o di



penali per un importo di euro 15.000,00; interruzione non motivata del servizio; inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo e sanitario, anche relative al personale dipendente; mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; mancato integrale reintegro, sino alla concorrenza dell'importo originariamente prestato, della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione totale o parziale; comportamenti tenuti dal personale dell'Appaltatore di gravità tale da non consentire la continuazione del rapporto contrattuale; impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Azienda; inosservanza reiterata o grave di disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato; ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi derivanti Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda, tramite posta elettronica certificata e senza altra formalità, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Azienda, di azioni di risarcimento per danni subiti. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata da parte dell'Azienda. L'Azienda potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e sulla cauzione senza necessità di diffide o formalità di sorta. L'Azienda avrà la facoltà di affidare l'appalto all'Impresa che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'Appaltatore inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali. È sempre facoltà dell'Azienda, con provvedimento dell'organo competente, recedere dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di convenienza o di pubblico interesse o in caso di sopravvenute esigenze di riorganizzazione dei servizi. In caso di recesso totale e/o parziale, l'Azienda ne darà preavviso all'Impresa almeno 180 giorni prima con PEC.


Art. 22 – Forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verificano tali eventi imprevedibili comunque documentati. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.



Art. 23 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione e registrazione del contratto saranno a carico dell'Appaltatore. Le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno essere rimborsate all'Azienda dall'Aggiudicatario.


Art. 24 – Controversie e foro competente

Ove dovessero insorgere controversie tra Azienda e Appaltatore in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, le stesse dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. L'Appaltatore non potrà comunque sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Azienda, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

In caso di mancato accordo bonario, le controversie verranno definite in sede civile presso il competente Foro di Lodi.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato dall'Appaltatore nello svolgimento del servizio, questi assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati. Nella sua qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati, l'Appaltatore è tenuto a mettere in atto tutto quanto prescritto dal D.Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dai codici deontologici, e dal Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 27/04/2016 GDPR (*General Data Protection Regulation*). Dovrà inoltre osservare e far osservare a dipendenti e collaboratori le suddette prescrizioni, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti. In caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà essere prontamente segnalata dall'Appaltatore all'Azienda. Laddove richiesto, l'Appaltatore (anche tramite propri dipendenti o collaboratori) si impegna a fornire agli interessati l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, nei modi e nei formati specificati dall'Azienda e secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 27/04/2016 GDPR (*General Data Protection Regulation*). I dati potranno essere trattati dall'Appaltatore esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato, ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679. Per tutto quanto concerne la presente procedura, il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali. Si potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: direttore@consorziolodigiano.it. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016 si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità



di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione. I dati forniti verranno trattati esclusivamente da parte dell'Azienda appaltante ai fini dell'espletamento della presente procedura di gara e conservati sino al termine del periodo di affidamento del servizio. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Azienda coinvolto nel procedimento; le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali devono essere effettuati i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90. In qualsiasi momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 26 - Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti conseguenti all'aggiudicazione, l'Appaltatore elegge domicilio presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni relative al contratto. Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio dell'Azienda, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni. Sarà cura del Legale Rappresentante dell'Appaltatore segnalare all'Azienda il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo in caso di variazioni.


Art. 27 – Clausola D.lgs. 231/2001

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente a norma del D.Lgs. 231/2001. L'Azienda informa di aver adottato un proprio Codice di comportamento disponibile sul sito internet dell'Azienda nonché il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza elaborato sulla base della normativa di cui alla L. 190/12 e al D.Lgs. 33/13 che l'Appaltatore dichiara di accettare e osservare.

Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (il "Decreto") e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del Contratto, a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

Le Parti dichiarano di osservare le regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto. L'Appaltatore mette a disposizione dell'Azienda i documenti eventualmente adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'attivazione dei rimedi contrattuali previsti dalla legge. Nei casi più gravi la risoluzione per inadempimento dello stesso contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo



esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Art. 28 – Lotta contro il lavoro clandestino

Per l'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore dichiara che il proprio personale assegnato all'esecuzione dei servizi, è, e sarà, impiegato regolarmente e denunciato in conformità alla legislazione applicabile.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di avere regolarmente versato, e di impegnarsi a versare, gli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché le ritenute fiscali ed i trattamenti retributivi relativamente al predetto personale.

Peraltro nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia l'intenzione di ricorrere a personale di nazionalità estera per eseguire i servizi, l'appaltatore garantisce e certifica che tale personale sarà autorizzato a svolgere attività professionale e disporrà dei necessari titoli di lavoro e permessi di soggiorno in corso di validità durante i lavori presso l'Azienda.

Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto dell'Azienda di risolvere in ogni caso il Contratto.

Art. 29 - Accettazione del capitolato

Il presente capitolato speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole in esso contenute.

Il presente capitolato, composto da n. 30 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso.

Art. 30 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture), nonché le disposizioni del Codice civile, che qui si intendono riportate e approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. In quanto non incompatibili con le norme di cui sopra, l'Appaltatore dovrà inoltre osservare ogni norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia emanato in corso d'opera in tema di lavori pubblici, pubbliche forniture, servizi ad enti pubblici e di assicurazioni sociali e che abbiano comunque attinenza con quanto in oggetto; le disposizioni previste da leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione e Provincia, ambito del piano di zona in cui si esegue il contratto, anche se non espressamente richiamate in questo Capitolato, relative all'appalto, nonché le normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi, vigenti per tutta la durata del contratto; le eventuali disposizioni legislative in materia vigenti alla data di effettuazione della gara di appalto e tutti i regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra citato.